

**Contratto integrativo della Pesca per gli addetti imbarcati
su natanti esercenti la pesca marittima**

REGIONE PUGLIA

decorrenza 01/10/2009-30/09//2013

Il giorno 10 settembre 2010, presso la sede della Federpesca Puglia, tra la :

La Federazione delle imprese di pesca, rappresentata da:

Minervini Franco – marineria di Molfetta

Sardano Giancarlo – marineria Monopoli

Mastrapasqua Mauro – marineria Bisceglie

Con assistenza di Arena Salvatore e Giuseppe Gesmundo

E la

FAI CISL Puglia rappresentata dal segretario generale Paolo Frascella, dai segretari territoriali Pasquale Fiore e Giuseppe Fiore

FLAI CGIL Puglia rappresentata dal segretario generale De Leonardis Giuseppe e dai segretari territoriali Di Bari Vito Nicola e Viniero Marino

UILA Pesca Puglia rappresentata dal segretario generale Francesco Losito

PREMESSA

Le scriventi OO.SS definiscono la seguente ipotesi di contratto integrativo della pesca della marinerie di Puglia in armonia con le logiche della contrattazione nazionale.

Il settore della pesca pugliese sta attraversando un momento delicato della sua esistenza.

La coesistenza tra innovazione e arretratezza, tra legalità e illegalità, tra sviluppo sostenibile e

sfruttamento delle risorse primarie cominciano a determinare duri contraccolpi a tutta la filiera ittica.

Per questi motivi consideriamo positivamente la ricerca di strumenti nuovi di organizzazione del

comparto, a partire dalla proposta di unificazione e costituzione di un unico Distretto Produttivo ittico nella Regione Puglia.

In tale direzione positive relazioni sindacali tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, sostenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, possono svolgere un ruolo importante utile ad individuare sia i punti critici del settore sia le opportunità di sviluppo supportate da una sempre maggiore attenzione che i consumatori hanno per la produzione mediterranea di qualità.

Innovazione tecnologica delle imbarcazioni e delle tecniche di utilizzo del prodotto, utilizzo di fonti energetiche alternative, professionalità dei lavoratori, produttiva e positiva sinergia delle politiche pubbliche sono fattori di forza da utilizzare senza tentennamenti per dare maggiore competitività alla filiera all'interno di una politica di rispetto dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile.

In questo contesto riteniamo indispensabile ed improcrastinabile il cambiamento del sistema della retribuzione dei lavoratori del mare e di una la costruzione di un nuovo modello di relazioni sindacali a partire dal territorio con una contrattazione decentrata che nell'ambito delle materie demandate dal CCNL introduce nuove e più avanzate relazioni industriali , un salario equo per tutti i membri degli equipaggi , nuovi strumenti di tutele a sostegno ed integrazione del reddito degli addetti,dando così la possibilità di un vero ricambio generazionale che ad oggi è assente a causa principalmente di una incertezza salariale e di tutela e valorizzazione del lavoro degli addetti alle attività di pesca.

Positive relazioni sindacali, fondamentali anche in relazione alle problematiche della sicurezza del lavoro a bordo e della prevenzione degli infortuni.

Inoltre, alla luce di quanto discusso in questi ultimi mesi, e al tavolo del confronto aperto con il Governo e degli impegni assunti di riformare e completare il processo avviato con la introduzione di nuovi ammortizzatori sociali nel settore, riteniamo non più procrastinabile una riforma del sistema contributivo previdenziale e assistenziale a partire dalla estensione della CIGO, in grado di dare risposte e certezze alle migliaia di lavoratori dipendenti che hanno investito il loro futuro in questo settore.

In questo quadro riteniamo importante la proposta di costituzione presso le marinerie delle commissioni paritetiche in grado di rapportarsi con le istituzioni locali e regionali al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli addetti.

Le parti stabiliscono di incontrarsi ogni 3 mesi per verificare la giusta applicazione del presente accordo anche alla luce del lavoro svolto dalla commissione paritetica istituita tra le parti a livello nazionale .

Art.1

Definizione del contratto

Il presente contratto integrativo regola il personale imbarcato sui motopescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo con base di armamento a _____ per le parti contrattuali che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il 'Personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima' vigente demanda al secondo livello di contrattazione.

Il presente contratto fa parte integrante ed inscindibile del suddetto CCNL cui rimanda per tutto quanto qui non espressamente previsto .

Art.2

Commissione Locale della Pesca marittima

Le parti concordano la costituzione a livello Regionale presso la sede della FEDER PESCA PUGLIA della "commissione paritetica " con il compito di verificare le norme contrattuali e di relazionarsi con le istituzioni locali e regionali al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli addetti e sviluppo del settore.

Faranno parte della suddetta Commissione, in forma paritetica, i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente C.I.

Art.3

Applicazione decreti legislativi in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro

Il settore viene attualmente regolamentato dai decreti legislativi 271/99 e 298/99 e successive modificazioni. Le parti si impegnano a approfondire qualsiasi sforzo per l'applicazione delle predette normative, ivi comprese le disposizioni che saranno rese operative successivamente alla data di stipula del presente C.I. e che demandano alla competenza territoriale la loro applicazione.

Alle RLS o RLST di cui all'art.9 del CCNL del 20.5.2009 in aggiunta alle ore di permesso retribuito già previste, saranno concesse ulteriori 8 ore di permesso retribuito per l'espletamento delle proprie funzioni.

Ai lavoratori, saranno forniti a totale carico degli armatori adeguati mezzi di protezione antinfortunistica, quali ad es. guanti, stivali, impermeabili ecc.

Le parti si incontreranno a livello aziendale e/o di marineria su richiesta di una delle parti per definire le tipologie dei materiali antinfortunistici.

Art.4

Rappresentanze e diritti sindacali

Le OO.SS Fai-Cisl, Flai-Cgil ed Uila Pesca, firmatarie del presente C.I., tutte le volte che si pongono le esigenze, possono tenere a bordo dei pescherecci assemblee con l'equipaggio anche allo scopo di controllare l'esatta applicazione delle norme contrattuali, nella misura di ore 6 annuali aggiuntive a quelle vigenti rivenienti da leggi e Contratti.

Fermo restante quanto previsto dalla legge 300/70 in materia di R.s.a, e R.s.u., nelle aziende che hanno equipaggi distribuiti su più barche saranno eletti i rappresentanti sindacali di interbarca titolari dei vari diritti rivenienti dalla legge 300/70 e dalla contrattazione collettiva di settore.

Art.5

Delegato di bordo

L'equipaggio può avvalersi della RSA o RSU, eletta dallo stesso, al fine della determinazione della a "PARTE.

Il delegato o in sua mancanza un componente l'equipaggio, in caso di controversia sulla determinazione della 'Parte', potrà avvalersi della collaborazione, se lo riterrà opportuno, delle OO.SS. firmatarie del presente C.I.

Art.6

Retribuzione

Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 del CCNL del 20 maggio 2009, sul minimo garantito, la ripartizione del 50% destinato all'equipaggio sarà suddiviso secondo gli usi e le consuetudini locali vigenti nelle singole marinerie.

Le parti, previa ricognizione, si impegnano, entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a riportare gli usi e consuetudini delle singole marinerie pugliesi nel presente contratto per farne parte integrante dello stesso.

Viene istituito il salario integrativo territoriale dell'importo di €. 15,00 mensile da erogarsi in due trance rispettivamente per €. 7,50 dal 1 gennaio 2011 ed 7,50 dal 1 gennaio 2012.

Art.7

Indennità a bordo

Le parti stabiliscono che ai marittimi imbarcati, l'armatore corrisponderà le seguenti indennità.

- Indennità di ghiaccio;

essa sarà corrisposta alle due persone che verranno adibite alla sistemazione del pescato all'interno dei locali di conservazione dello stesso, l'importo sarà pari ad Euro 5.00 (cinque) pro capite per ogni giornata del \$trasbordo.

- Indennità di cucina;

tale indennità sarà corrisposta all'addetto che durante la bordata verrà impiegato in lavori di pulizia dei locali adibiti alla mensa ed al lavaggio delle stoviglie. L'importo di tale indennità è determinato in euro 5.00 (cinque) per ogni giornata di trasbordo.

- Indennità di riparazioni reti a bordo;

a tutto il personale che verrà impiegato durante le bordate per tale attività sarà corrisposta una indennità di Euro 100.00 (Cento) mensili.

- Indennità di mansioni per funzione di Timoniere Euro 10.00 (dieci) al giorno di trasbordo.

Art.8

Nuova qualifica

In osservanza all'art. 23 del CCNL, con il presente articolo si istituisce la nuova qualifica del "marinaio polifunzionale", fermo restando le norme che regolano il codice della navigazione. Questa nuova figura viene riconosciuta tra le parti come intermedia tra il capo servizio ed il marinaio semplice. Qualora non si addivene alla individuazione di tale nuova figura nell'ambito del rinnovo del presente Integrativo le parti demanderanno alla sua individuazione entro 3 mesi alla commissione territoriale paritetica.

Art.9

Ferie

Fermo restando quanto previsto dall'art. 35 del CCNL, compatibilmente con la sicurezza del lavoro e della navigazione, e con le esigenze generali del codice della navigazione, per casi ed esigenze particolari (nascita, matrimonio, decesso di un parente con stretto vincolo di parentela), si concorda di trovare una modalità di fruizione delle ferie spettanti, in deroga agli usi e alle consuetudini locali ed in conformità all'art. 10 dlgs N.66/2003 e successive modifiche. Per la parte retributiva si applica quanto previsto dall'art.6 del C.I.

Art. 10

Permessi e licenze

Le parti concordano nell'interpretare e normare, secondo le specificità della marineria quanto previsto dall'art.5-ter della legge 81/2006.

Le parti concordano di corrispondere una giornata aggiuntiva di permesso retribuito a quelle previste dalla legge, per la nascita del figlio/a e una giornata aggiuntiva per il decesso dei parenti fino al 3 grado di parentela-

Art.11

Festività – Riposo settimanale

Le giornate festive e di riposo settimanale trascorse a bordo, spettanti all'equipaggio, saranno godute sotto forma di riposo compensativo retribuito ad ogni trasbordo. Nel modo seguente:

- COSTIERA LOCALE ENTRO 6 MIGLIA E RAVVICINATA ENTRO 20 MIGLIA

Poiché questa attività di pesca prevede il rientro nella stessa giornata od al massimo nelle 48 ore successive all'uscita, il riposo compensativo dovrà essere goduto nei termini di 8 giorni nell'arco di un mese.

Il periodo di attività della pesca si estende alle giornate di sabato e domenica in presenza di eventi atmosferici avversi durante l'arco della settimana, garantendo ai lavoratori il riposo compensativo così come disciplinato nel primo comma.

PESCA DEL GAMBERO ROSSO DI PROFONDITA'

Per la specificità della tipologia di pesca del gambero di profondità e della organizzazione della attività lavorativa, sarà possibile articolare l'orario di lavoro settimanale in maniera multi periodale, garantendo il riposo settimanale a fine campagna così come disciplinato: La durata della bordata non può superare tre trasbordi compreso quello di rientro.

Il trasbordo può essere superiore ad una settimana.

A fine trasbordo l'equipaggio avrà diritto al riposo compensativo che deve comprendere le giornate di riposo del sabato, domenica e festivi (trascorsi in mare), nella misura di sei giorni per una campagna di pesca articolata su tre settimane e di 8 giorni se articolati su 4 settimane, fermo restante il recupero del riposo compensativo retribuito per le festività infrasettimanali trascorse a bordo.

Art.12

Riposo giornaliero

Il capitano con il delegato dell'equipaggio regolerà l'attività di bordo tale da garantire un adeguato riposo a tutti i componenti dell'equipaggio, giusto quanto previsto dall'art. 18 D.lgs. N.66/2003 e dall'avviso comune sui criteri di recezione della Direttiva UE 93/104 in materia di orario di lavoro.

Art.13

Muccigna

La muccigna secondo le consuetudini locali, così come disciplinato nel contratto integrativo locale del 14/02/1990, spetta ai membri dell'equipaggio e dell'armatore.

Art.14

Tabelle di armamento per la sicurezza della vita in mare

In conformità agli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. vigente, per ogni tipo di nave da pesca, ad eccezione di quelle adibite alla pesca costiera locale di cui alla lettera A dell'art.1 del suddetto CCNL, che non siano impegnate in attività di pesca, il numero del personale di bordo non

può mai essere inferiore a quelle concordate o da concordarsi presso le competenti autorità marittime.

Art.15

Commissione di conciliazione per le controversie di lavoro

Viene istituita, nel rispetto delle attuali norme contrattuali, la commissione di conciliazione locale con sede presso la Federpesca Puglia. A tale commissione, che ha il compito di esperire in sede contrattuale il tentativo sindacale di conciliazione, le parti possono rivolgersi per il tentativo sindacale di conciliazione.

La commissione è costituita da 6 componenti, in maniera paritetica dai soggetti firmatari del presente contratto.

Il rinnovo della commissione avverrà ogni quattro anni.

Art. 16

Riscossione deleghe sindacali

In armonia con quanto già stabilito all'art.49 del CCNL vigente, le parti decidono di accettare esplicitamente il contenuto di detta norma . Il modello di delega sindacale è quello riportato all'allegato 'A'

Art.17

Interpretazione autentica delle norme contrattuali

Ogni controversia insorgente in merito all'interpretazione del contenuto delle norme di questo C.I. potrà essere sollevata da una delle parti contraenti.

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimento, la commissione paritetica di cui all'art. 14 , dovrà esaminare la questione ed esitarla entro 15 giorni dalla prima seduta dell'organismo.

La commissione si riunirà, in via ordinaria, presso la sede della Federpesca Puglia.

Art.18

Formazione

Le parti si incontreranno, almeno una volta all'anno, per un esame dei fabbisogni formativi del settore al fine di procedere ad una comune programmazione della formazione.

Art.19

Condizioni di miglior favore

Vanno fatte salve le usanze e le condizioni di miglior favore maturate di fatto e di diritto rivenienti anche dalla contrattazione collettiva ed individuale in essere.

Art. 20

Ente bilaterale

Al livello territoriale sarà costituito l'ente bilaterale del settore pesca con i compiti già previsti a livello nazionale per le competenze di carattere territoriale.

A quanto già previsto in materia di formazione e informazione, sarà a cura dell'ente bilaterale la stampa del contratto integrativo e la consegna ai lavoratori a titolo di assistenza contrattuale.

Il fondo contrattuale sarà alimentato nella misura dello 0,20 della retribuzione mensile convenzionale INPS per ogni lavoratore e sarà ad integrale carico dell'azienda. Il versamento avverrà utilizzando il modello DM10, previa apposita convenzione con l'INPS.

Le parti si impegnano a reincontrarsi entro 60 giorni dalla firma del presente contratto integrativo per stabilire il regolamento e lo statuto dell'ente bilaterale sulle materie espressamente previste e demandate dal CCL e dal Contratto integrativo.

L'ente bilaterale sarà costituito in maniera paritetica in numero di 6 comprensivi di tutte le parti firmatarie del presente contratto integrativo e che nullo è una sua eventuale costituzione che ne escluda una delle parti.

Molfetta 10 settembre 2010

Le Parti